



VADEMECUM PER:

- GESTIONE CASI COVID IN AMBITO SCOLASTICO
- DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELL'ARQUATO

NOVEMBRE 2020

SOMMARIO

1.	DEFINIZIONE DI CONTATTO	3
	1.a Definizioni di contatto stretto e contatto casuale	3
2.	INDICAZIONI PER LA DURATA ED IL TERMINE DELL'ISOLAMENTO E DELLA QUARANTENA	4
3.	REFERENTE SCOLASTICO PER COVID-19	5
4.	GESTIONE DI UN CASO COVID-19 CONFERMATO IN AMBITO SCOLASTICO	5
5.	GESTIONE DI UN ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA IN AMBITO SCOLASTICO	7
6.	GESTIONE DI UN ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA AL PROPRIO DOMICILIO	7
7.	ALUNNO O OPERATORE SCOLASTICO CONVIVENTE DI UN CASO	7
8.	ALUNNO O UN OPERATORE SCOLASTICO CONTATTO STRETTO DI UN CONTATTO STRETTO DI UN CASO	8
9.	RIAMMISSIONE ALLA FREQUENZA SCOLASTICA	8
	DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA I.C. CASTELL'ARQUATO	9
1.	LO STATO ATTUALE AL 5 NOVEMBRE 2020	9
2.	I DOCUMENTI DELLA SCUOLA	9
3.	LA DDI NELLE LINEE GUIDA	9
4.	GLI STRUMENTI	10
5.	DDI E ORARIO DELLE LEZIONI	10
6.	LA DDI NEI DIVERSI ORDINI DI SCUOLA	10
7.	PRESENZE/ASSENZE	11
8.	VALUTAZIONE	11
9.	I BISOGNI SPECIALI	12
10.	I PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI DELLA DDI	12

1. DEFINIZIONE DI CONTATTO

Un contatto di un caso COVID-19 è qualsiasi persona esposta ad un caso probabile o confermato COVID-19 in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso. Se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una persona che ha avuto contatti con il caso indice in un arco di tempo che va da 48 ore prima della raccolta del campione che ha portato alla conferma e fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso.

1.a Definizioni di contatto stretto (con esposizione ad alto rischio) e contatto casuale (con esposizione a basso rischio)

Contatto stretto (con esposizione ad alto rischio)

- Una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19
- Una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. la stretta di mano)
- Una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
- Una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e della durata di almeno 15 minuti
- Una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19, in assenza di DPI idonei
- Una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

L'essere contatto stretto di un caso è in relazione alla distanza tra le persone, il tempo di contatto, l'uso di Dispositivi di Protezione Individuale.

Contatto casuale (con esposizione a basso rischio)

- Qualsiasi persona esposta al caso, che non soddisfa i criteri per un contatto stretto.

La valutazione dello status di contatto stretto, ai fini della quarantena e dell'accesso ai test diagnostici spetta ai Dipartimenti di Prevenzione nell'ambito delle indagini epidemiologiche ed è regolamentato dalla *Circolare del Ministero della Salute 0018584-29/05/2020-DGPRE-DGPRE-P*.

Nell'individuazione dei contatti stretti in presenza di un alunno positivo al COVID-19 nella scuola primaria e secondaria il Dipartimento di Sanità Pubblica, in collaborazione con il Referente Covid della scuola, valuterà:

- Rispetto della distanza interpersonale degli alunni nelle aule;
- Svolgimento delle attività di didattica non in condivisione con altre classi;

- Utilizzo costante della mascherina laddove non sia possibile garantire la distanza di sicurezza pari ad almeno un metro;
- Organizzazione degli ingressi e delle uscite degli alunni, ove previsto in orario differenziato e/o con percorsi distinti;
- Rispetto delle indicazioni relative a pulizia e sanificazione delle aule, dei servizi igienici e delle superfici di maggiore contatto;
- Periodica e adeguata aerazione dei locali;
- Presenza di dispositivi per l'igienizzazione delle mani.

Laddove possano essere soddisfatte tutte le condizioni sopraelencate e quindi la classe possa essere classificata come ambiente chiuso "sicuro" i compagni di classe non rientreranno automaticamente nella definizione di contatti stretti. (*Protocollo per la gestione del caso Covid-19 confermato in ambito scolastico*- Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna 23-09-2020)

2. INDICAZIONI PER LA DURATA ED IL TERMINE DELL'ISOLAMENTO E DELLA QUARANTENA.

(*Circolare Ministero della Salute 0032850-12/10/2020-DGPRES-DGPRES-P*)

La *Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020* aggiorna le indicazioni riguardo la durata e il termine dell'isolamento e della quarantena.

L'**isolamento** dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione.

La **quarantena**, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.

Casi positivi asintomatici

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

Casi positivi sintomatici

Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

Contatti stretti asintomatici

I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:

- Un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso; oppure

- Un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

3. REFERENTE SCOLASTICO PER COVID-19

In ogni struttura scolastica dell'Istituto Comprensivo è stato nominato un Referente scolastico per Covid-19, che, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, ha il compito di interfacciarsi con gli operatori scolastici, con i genitori, con il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL e il ruolo di facilitatore nell'implementazione di tutte le procedure legate alla gestione dei casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole.

Si riportano i nominativi dei docenti Referenti scolastici Covid-19:

- Scuola infanzia di Castell'Arquato: LEPORI PINUCCIA
- Scuola infanzia di Vigolo Marchese: BARBIERI ORNELLA
- Scuola dell'infanzia di Alseno: TANADINI BARBARA
- Scuola dell'infanzia di Lussurasco: VILLA ALICE
- Scuola primaria di Castell'Arquato: BABINI GIORGIA
- Scuola primaria di Vigolo Marchese: MANNO M.VALENTINA e MAZZUCA CATIA
- Scuola primaria di Alseno: VERANI CARLOTTA ELLIA
- Scuola primaria di Lussurasco: GIORDANO CARMELA VIRGINIA
- Scuola primaria di Castelnuovo Fogliani: BALESTRAZZI TERESA
- Scuola secondaria di primo grado di Castell'Arquato: DI IORIO CHIARA e ILLICA MAGNANI VALENTINA;
- Scuola secondaria di primo grado di Alseno: POLINELLI MARZIA e ROSSI MICHELA.

Tali docenti hanno ricevuto adeguata formazione sugli aspetti principali di trasmissione del nuovo SARS-CoV-2, sui protocolli di prevenzione e controllo in ambito scolastico e sulle procedure di gestione dei casi COVID-19 sospetti/ o confermati.

4. GESTIONE DI UN CASO COVID-19 CONFERMATO IN AMBITO SCOLASTICO

(Protocollo per la gestione del caso Covid-19 confermato in ambito scolastico- Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna 23-09-2020)

La gestione di casi COVID in ambito educativo scolastico è in capo ai Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Azienda Usl, che prenderanno in carico il caso confermato e i contatti individuati e inoltre, in base agli approfondimenti e alle valutazioni relative ad ogni specifica situazione, prescriveranno, ove ritenuto necessario, l'eventuale sospensione dell'attività didattica in presenza riferita alla singola sezione, classe o scuola e ogni altra misura idonea a ridurre il rischio di diffusione.

CASO CONFERMATO IN NIDI, SCUOLE DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA

A seguito della segnalazione del caso confermato il DSP contatta il Dirigente Scolastico ed effettua l'indagine epidemiologica con gli approfondimenti specifici per l'ambito scolastico, verificando l'attuazione delle misure di prevenzione contenute nel "Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID19", sottoscritto dalla Ministra dell'Istruzione con le OO.SS. il 6 agosto 2020, tra cui il rispetto delle misure di distanziamento e le modalità di utilizzo della mascherina.

Il DSP individua i contatti stretti presso il nucleo familiare, presso la scuola/asilo nido e nell'ambito delle ulteriori attività del caso confermato (amici, insegnanti e compagni di attività sportive ...) e occasionali tra gli altri alunni ed insegnanti/educatori del plesso scolastico presso il quale il caso positivo era frequentante, avendo riguardo alla logistica del medesimo Istituto in modo da escludere, eventualmente dall'indagine epidemiologica, le parti dello stesso che risultassero separate fisicamente e funzionalmente o non comunicanti. I contatti scolastici stretti verranno posti in quarantena presso il loro domicilio ed effettueranno un primo tampone prioritariamente ed un secondo tampone prima del termine della quarantena: se negativi, rientreranno in collettività con attestato DSP. I contatti occasionali, anche tra il personale docente e non docente, saranno sottoposti a tampone naso faringeo entro un termine di tre giorni, se negativi proseguiranno la frequenza scolastica, rientrando in collettività con attestato DSP.

CASO CONFERMATO IN SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO

A seguito della segnalazione del caso confermato il DSP contatta il Dirigente Scolastico ed effettua l'indagine epidemiologica con gli approfondimenti specifici per l'ambito scolastico, verificando l'attuazione delle misure di prevenzione contenute nel "Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID19", sottoscritto dalla Ministra dell'Istruzione con le OO.SS. il 6 agosto 2020, tra cui il rispetto delle misure di distanziamento e le modalità di utilizzo della mascherina.

Il DSP individua i contatti stretti e occasionali come già dettagliato per le scuole primarie. I contatti scolastici stretti verranno posti in quarantena presso il loro domicilio ed effettueranno un primo tampone prioritariamente ed un secondo tampone prima del termine della quarantena: se negativi, rientreranno in collettività con attestato DSP. Gli eventuali contatti occasionali della classe verranno sottoposti a tampone naso faringeo URGENTE. In attesa dell'esito dovranno adottare tutte le misure di distanziamento e l'uso della mascherina anche in posizione statica. Se negativi proseguiranno la frequenza con obbligo di mascherina anche in posizione statica, e ripeteranno il tampone naso faringeo dopo 7/10 giorni. Se positivi verranno posti in isolamento domiciliare fiduciario e rientreranno in collettività dopo 2 tamponi negativi effettuati a distanza di 24 ore con attestato DSP. Gli altri contatti occasionali della scuola (anche tra il personale docente e non docente) saranno sottoposti a tampone naso faringeo entro un termine di tre giorni e se negativi proseguiranno la frequenza scolastica, rientrando in collettività con attestato DSP.

Si precisa che i contatti stretti familiari di **caso sospetto COVID** non sono soggetti all'isolamento finché non sia stata confermata la diagnosi, anche se per precauzione è indicato che adottino tutte le misure di distanziamento e l'utilizzo di mascherina fino alla diagnosi, positiva o negativa, definitiva del caso.

5. GESTIONE DI UN ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA IN AMBITO SCOLASTICO

(Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia - Rapporto ISS COVID-19 • n. 58/2020 Rev.)

Nel caso in cui, a scuola, un alunno presenti un malessere compatibile con COVID-19 e/o un aumento della temperatura corporea al di sopra dei 37,5°C, l'operatore scolastico segnalerà immediatamente l'evento al Referente scolastico COVID-19, che contatterà i genitori per accompagnare l'alunno a casa. L'alunno, intanto attenderà l'arrivo nella area separata con mascherina chirurgica se tollerata e non controindicata, assistito da un operatore scolastico con mascherina chirurgica.

Dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa saranno sanificate le superfici della stanza dell'area di isolamento. I genitori dovranno contattare prima possibile il pediatra di libera scelta (PLS) o il medico di medicina generale (MMG) per la valutazione clinica del caso anche tramite triage telefonico.

In caso di sospetto COVID-19 il PLS /MMG contatterà il Dipartimento di Prevenzione (DdP) che provvederà all'esecuzione del test diagnostico.

6. GESTIONE DI UN ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA AL PROPRIO DOMICILIO

(Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia - Rapporto ISS COVID-19 • n. 58/2020 Rev.)

Nel caso in cui, nel proprio domicilio, un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra dei 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, l'alunno dovrà restare a casa.

I genitori dovranno contattare il medico curante per la valutazione clinica del caso e comunicare alla scuola l'assenza per motivi di salute.

In caso di sospetto COVID-19 il PLS/MMG contatterà il Dipartimento di Prevenzione (DdP) che provvederà all'esecuzione del test diagnostico.

7. ALUNNO O OPERATORE SCOLASTICO CONVIVENTE DI UN CASO

(Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia - Rapporto ISS COVID-19 • n. 58/2020 Rev.)

Qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, su valutazione del Dipartimento di Prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena.

Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di eventuali successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente del caso.

8. ALUNNO O UN OPERATORE SCOLASTICO CONTATTO STRETTO DI UN CONTATTO STRETTO DI UN CASO

(Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia - Rapporto ISS COVID-19 • n. 58/2020 Rev.)

Qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse a sua volta contatto stretto di un contatto stretto (ovvero non ci sia alcun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che quest'ultimo valuti che ci possa essere stata una possibile esposizione.

9. RIAMMISSIONE ALLA FREQUENZA SCOLASTICA

(Indicazioni operative per la riapertura delle scuole e per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole dell'Emilia-Romagna)

In caso di sintomatologia che abbia determinato l'allontanamento dalla scuola di un alunno o l'assenza per più giorni, in base alla valutazione del PLS/MMG, potranno verificarsi due situazioni:

- Nel sospetto di un caso di CoVID-19, il PLS/MMG valuta se richiedere l'esecuzione del tampone diagnostico. In caso di positività il DSP avviserà il referente scolastico CoVID-19 e l'alunno rimarrà a casa fino a risoluzione dei sintomi ed esito negativo di due tamponi eseguiti ad almeno 24 ore di distanza, seguendo le indicazioni del DSP relativa alla riammissione in comunità. L'alunno rientrerà poi a scuola con attestato del DSP di avvenuta guarigione. In caso di negatività, invece, il PLS/MMG produrrà, una volta terminati i sintomi, un certificato di rientro in cui deve essere riportato il risultato negativo del tampone.
- Per sintomatologia NON riconducibile a CoVID-19, il PLS/MMG gestirà la situazione come normalmente avviene, indicando alla famiglia le misure di cura e concordando, in base all'evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro in comunità. Come previsto dalla Legge regionale 16 luglio 2015, n.9 - art. 36 "Semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico" - non è richiesta certificazione medica per la riammissione alla frequenza scolastica, trattandosi di pratica inefficace e obsoleta, che toglie tempo all'attività di assistenza clinica ed educazione/informazione delle famiglie, che invece più opportunamente caratterizza il compito del PLS/MMG. In buona sostanza, non è richiesta certificazione medica né autocertificazione della famiglia, per il rientro a scuola di sintomatologie non riconducibili a CoVID-19.

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA I.C. CASTELL'ARQUATO

1. LO STATO ATTUALE AL 5 NOVEMBRE 2020

Il Ministero dell'Istruzione con nota operativa del 5/11/2020 con oggetto: DPCM 3 novembre 2020, riporta che "L'articolo 1, comma 9, lettera s) dispone che "l'attività didattica ed educativa per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina". L'obbligo dell'uso della mascherina per il personale scolastico e per gli studenti con almeno sei anni di età vale, ovviamente, oltre che per il primo ciclo di istruzione, anche per il secondo, per quelle attività che continuano a svolgersi in presenza. Sono esentati dall'obbligo, oltre ai bambini con meno di sei anni di età, anche i docenti, gli ATA e gli studenti che non possano utilizzarla per patologie o disabilità certificate."

La nota operativa in oggetto ribadisce "la necessità di garantire il diritto all'istruzione degli alunni posti in situazione di quarantena, nonché di quegli alunni per i quali, in ragione della particolare situazione familiare, l'autorità sanitaria abbia disposto l'isolamento comunitario".

La scuola in risposta ai diritti e bisogni degli alunni ha predisposto percorsi di Didattica Digitale Integrata come da Linee Guida del DM 89/2020.

Il DPCM del 3 novembre 2020 dichiara il mantenimento della didattica in presenza per il primo ciclo d'istruzione (Primaria e Secondaria di I Grado) per tutte quelle Regioni non dichiarate ad alto rischio. Ad oggi, la nostra Regione, non rientra tra esse.

Nel caso in cui dovesse cambiare l'attuale scenario in modo peggiorativo rispetto alle restrizioni previste per il contenimento Covid, sarà "necessario disporre l'applicazione delle ulteriori misure in argomento, tra le quali rientra l'estensione della modalità didattica digitale in via esclusiva, per il 100 per cento del tempo scuola, anche alle seconde e terze classi delle scuole secondarie di I grado".

2. I DOCUMENTI DELLA SCUOLA

Come predisposto dalle Linee Guida del DM 89/2020 l'I.C. di Castell'Arquato ha provveduto alla stesura e alla dotazione di un "Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata d'Istituto", quale integrazione al PTOF. Ogni Plesso dell'Istituto ha redatto un "Progetto per la DDI" nel quale sono stati declinati: gli strumenti, obiettivi didattico-educativi, le metodologie, le finalità, i criteri di valutazione e l'orario delle lezioni in caso di lockdown.

3. LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA NELLE LINEE GUIDA

Le Linee Guida previste dal DM 89/2020 prevedono che la DDI sia attivata in tutte le istituzioni scolastiche in caso di necessità di contenimento del contagio o di nuova sospensione delle attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.

Per le sole scuole secondarie di II grado le Linee Guida prevedono la DDI come complementare all'attività didattica in presenza.

4. GLI STRUMENTI

L' I.C. di Castell'Arquato, sulla base dell'esperienza di DAD dello scorso anno scolastico, ha individuato i seguenti strumenti digitali per adempiere nel migliore dei modi alla DDI:

1. registro elettronico Madisoft Nuvola;
2. piattaforma Google Suite for Education;
3. repository d'Istituto DROPBOX/DRIVE ;
4. account istituzionale (mail istituzionale per ogni alunno e docente);
5. libri digitali;
6. sito scolastico

Il registro elettronico, Nuvola, è utilizzato per adempimenti amministrativi, comunicazioni scuola-famiglia e annotazione dei compiti.

La scuola ha rilevato il fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività da parte degli studenti e in via residuale da parte dei docenti attraverso gli appositi moduli Google.

L'istituto ha inoltre svolto domanda alle famiglie per il comodato d'uso degli stessi.

5. DDI E ORARIO DELLE LEZIONI

Come indicato dalle Linee Guida, “nel caso di attività digitale complementare a quella in presenza, il gruppo che segue l'attività a distanza rispetta per intero l'orario di lavoro della classe, salvo che una diversa scansione temporale della didattica, tra alunni in presenza e a distanza, non sia motivata dalla specificità dei metodi utilizzati”.

E' possibile ricorrere alle diverse opportunità offerte dalla flessibilità organizzativa consentita dal DPR 275/1999.

In caso di nuovo di lockdown, le quote orarie settimanali minime di DDI sulla base dei criteri individuati dal Collegio docenti, sono previste in almeno 15 ore per il primo ciclo (Scuola Primaria e secondaria di Primo grado, ad eccezione delle classi prime della Scuola Primaria, per la quale sono previste 11 ore), mentre le quote orario di didattica digitale integrata per ciascun docente sono articolate nei limiti dell'orario di servizio previsto dal CCNL, con un adeguato equilibrio tra tutte le discipline.

6. LA DDI NEI DIVERSI ORDINI DI SCUOLA

Scuola dell'infanzia

Non è previsto un monte ore minimo per la Didattica Digitale Integrata, ma l'aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie, con diverse modalità: dalla videochiamata, al messaggio per il tramite del rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni, oltre che attivare una apposita sezione del sito della scuola.

Scuola del primo ciclo (Primaria e Secondaria di Primo Grado)

Sono indicate quindici ore settimanali minime di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe (un minimo di undici ore per le classi prime della scuola primaria), organizzate anche in

maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari; si possono prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo e proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee.

NELLO SPECIFICO

In caso di lockdown:

- Verrà attivata la DDI in ogni classe, utilizzando la piattaforma G-Suite, attraverso video-lezioni in Meet e attività nelle Classi Virtuali (una per ciascuna materia in ogni classe);
- L'orario scolastico sarà suddiviso in un minimo di 15 ore di lezioni settimanali (11 per le classi prime Primaria). L'orario delle lezioni, già redatto ad inizio anno in ogni plesso nei documenti relativi al "Progetto del Piano della Didattica Digitale Integrata", verranno forniti agli studenti attraverso la mail istituzionale.

In caso di classe in quarantena:

- Verrà attivata la DDI per tutti gli alunni posti in quarantena, secondo la modalità sincrona con video-lezioni e asincrona se opportunamente scelta dai docenti. L'orario sarà il medesimo del tempo in presenza, con possibili adeguamenti del caso. L'orario sarà prontamente confermato agli alunni attraverso la mail istituzionale.
- Per gli alunni esenti da quarantena, le lezioni continueranno in presenza. Per gli stessi, in caso di assenza non attribuibile alla quarantena prevista per il contenimento Covid, non è fruibile la DDI, come previsto da normativa.

7. PRESENZE/ASSENZE

La presenza alle lezioni in modalità di Didattica Digitale integrata sono da ritenersi equivalenti a quelle della didattica in presenza. Le assenze, pertanto, verranno riportate sul registro e ne dovrà seguire giustificazione, fatte salve le eccezioni per le quali gravi problemi di connettività possano impedire il regolare collegamento. Le famiglie sono tenute ad informarne tempestivamente la scuola.

In caso di lockdown le giustificazioni saranno effettuate attraverso mail indirizzata al docente coordinatore di classe. In caso di quarantena, l'alunno porterà giustificazione firmata sul relativo "Libretto delle giustificazioni" a scuola, al suo rientro.

I ripetuti ritardi dall'inizio della lezione e superiori ai 10 minuti, non dovuti a causa di connettività, saranno segnalati al Capo d'Istituto

8. VALUTAZIONE

Le Linee Guida definiscono la lezione in videoconferenza come una metodologia più centrata sul protagonismo degli alunni ed invitano all'uso di didattica breve, apprendimento cooperativo, Flipped Classroom, debate.

Ai Consigli di Classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti più opportuni per la verifica degli apprendimenti.

La valutazione deve essere costante, trasparente e tempestiva e assicurare feedback continuo per rimodulare l'attività didattica.

9. I BISOGNI SPECIALI

Le Linee guida rimandano al Piano scuola 2020 (DM 39/2020), anche attivando percorsi di istruzione domiciliare appositamente progettati e condivisi con gli Enti Locali in caso di lockdown.

“Nei casi in cui la fragilità investa condizioni emotive o socio culturali, ancor più nei casi di alunni con disabilità, si suggerisce che sia privilegiata la frequenza scolastica in presenza, prevedendo l’inserimento in turnazioni che contemplino alternanza tra presenza e distanza solo d’intesa con le famiglie. I docenti per le attività di sostegno, sempre in presenza a scuola assieme agli alunni, curano l’interazione tra tutti i compagni in presenza e quelli eventualmente impegnati nella DDI, nonché con gli altri docenti curricolari, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire all’alunno medesimo in incontri quotidiani con il piccolo gruppo e concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe.”(Linee Guida sulla DDI).

10. I PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI DELLA DDI

Il 7 agosto 2020 il Ministero dell’Istruzione, acquisito il parere del CSPI, ha emanato il Decreto Ministeriale 89 con allegate le Linee Guida sulla Didattica Digitale Integrata. Il decreto richiama, tra l’altro, l’art. 2 c.3 del DL n. 22/2020, convertito in Legge n. 41/2020, che stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo di “attivare” la didattica a distanza; il DL n. 34/2020 che ha finanziato ulteriori interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza e il DM n.39/2020 che ha fornito un quadro di riferimento per progettare la ripresa delle attività scolastiche, con particolare riferimento alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata.